



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/02/2009

\*\*\*\*\*

ANNI 06/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Vicescote	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice:			
MONTECINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICIELANGELI	Mario	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANTONI S	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\*

ASSISTI: MANCINI - NIERI - TIBALDI - VALENTINI

LELIBERAZIONE N. 69

Oggetto:

Fresa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2008)7408 del 01.12.2008 e autorizzazione al cofinanziamento del progetto TEN-I -Reti Transeuropee dei Trasporti - "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n.1 in localita' Orte" (Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-I Axis n.1 in Orte).



69 - 6 FEB. 2008 

Oggetto: Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2008)7408 del 01.12.2008 e autorizzazione al cofinanziamento del progetto TEN-T - Reti Transeuropee dei Trasporti - "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n.1 in località Orte" (Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte).

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità Europea nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia;

**CONSIDERATO** che il predetto Regolamento stabilisce che il contributo finanziario della Comunità Europea a favore di progetti nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell'articolo 155 del Trattato;

**VISTA** la Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, modificata dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti e identifica i progetti di interesse comune;

**VISTO** il Programma di Lavoro Annuale per sovvenzioni nel settore della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T) per il 2007, C(2007)2183;

**CONSIDERATO** che, conformemente al suddetto Programma di Lavoro, il 25 maggio 2007 la Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del contributo finanziario comunitario;

**VISTA** la nota prot. 125297/D2/2E/00 del 19.07.2007 con cui la Direzione Regionale Trasporti ha aderito al suddetto invito, presentando la richiesta volta ad ottenere il cofinanziamento del progetto per lo studio relativo al ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia - Orte denominato "Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte";

**CONSIDERATO** che la suddetta azione, ritenuta un progetto di interesse comune in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla Decisione n. 1692/96/CE, è stata selezionata con Decisione C(2008)602 della Commissione Europea, del 19 febbraio 2008 conformemente al parere del Comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 680/2007;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2008)7408 del 01.12.2008, trasmessa con Notificazione SG-Grefe(2008) D/207492 del 02.12.2008, relativa alla concessione di un contributo finanziario al progetto di interesse comune "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n.1 in località Orte" (Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte);



69 - 6 FEB. 2009

**RITENUTO** di approvare il "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n.1 in località Orte" (Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte);

**CONSIDERATO** che il suddetto progetto prevede un budget complessivo di € 2.000.000,00 così suddiviso:

- € 1.000.000,00 finanziamento della Commissione Europea
- € 600.000,00 cofinanziamento regionale;
- € 200.000,00 cofinanziamento dell'Interporto di Orte
- € 200.000,00 cofinanziamento dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;

**RITENUTO** di provvedere al cofinanziamento regionale dell'iniziativa con un importo pari ad € 600.000,00 attraverso l'utilizzo del Capitolo di Bilancio C12109 "Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari";

**ATTESO** che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto della Decisione della Commissione Europea C(2008)7408 del 01.12.2008, trasmessa con nota SG-Greffe(2008) D/207492 del 02.12.2008, parte integrante della presente deliberazione, che concede un finanziamento al "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n.1 in località Orte" (Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte) presentato dalla Direzione Regionale Trasporti secondo le modalità specificate in premessa;
2. di autorizzare il cofinanziamento regionale, per un importo complessivamente pari ad € 600.000,00 per la realizzazione del suddetto progetto, attraverso l'utilizzo del Capitolo di Bilancio Regionale C12109 "Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari" esercizio finanziario 2009.

Il Direttore regionale competente provvederà agli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto in questione.

ROMA 11 FEB. 2009

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS



03

ALLEG. alla DELIB. N. 69 *Mr*  
- 6 FEB. 2009  
DEL .....



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 02/XII/2008  
SG-Grefe(2008) D/ **207492**

Regione Lazio - Direzione regionale  
trasporti  
ENTE TERRITORIALE  
Viale del Tintoretto 432



Italia - 00142 Roma

<b>REGIONE LAZIO</b> Direzione Regionale Trasporti
04 DIC. 2008 <i>2212 E104</i>
Prot. n. <i>413922</i>

**Oggetto : NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL TRATTATO CE**

Per la Segretaria generale

*[Signature]*  
**Karl VON KEMPIS**

All. : C(2008)7408 def.

*Roma, 02 FEB. 2009* IT  
*Il presente documento  
si compone di n. 40 pagine*

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.  
Office: BERL 8/384. Telephone: direct line (32-2) 296 88.09. Fax: (32-2) 292.07.94

**Per copia conforme all'originale**

[http://ec.europa.eu/dgs/secretariat\\_general](http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general)  
E-mail: karl.von-kempis@ec.europa.eu

**Il Direttore**  
*Dott.ssa Daniela Gallizzo*  
*[Signature]*



140



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.12.2008  
C(2008) 7408 definitivo

NON DESTINATO ALLA  
PUBBLICAZIONE

**DECISIONE CHE CONCEDE UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UN'AZIONE**

**del 1.12.2008**

**riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità al progetto d'interesse comune "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n. 1 in località Orte" - 2007-IT-91506-S - nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)**



2/40

IT

IT



**DECISIONE CHE CONCEDE UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UN'AZIONE**

**del 1.12.2008**

**riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità al progetto d'interesse comune "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n. 1 in località Orte" - 2007-IT-91506-S - nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,


visto il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia;<sup>1</sup>

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 680/2007, il contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell'articolo 155 del trattato.
- (2) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e identifica i progetti di interesse comune.
- (3) L'azione cui si riferisce la decisione è un progetto di interesse comune e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 1692/96/CE.
- (4) L'azione a cui si riferisce la decisione contribuisce agli obiettivi stabiliti dal programma di lavoro (programma di lavoro annuale per sovvenzioni nel settore della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per il 2007, C(2007)2183, 25 maggio 2007).
- (5) Conformemente al programma di lavoro, il 25 maggio 2007 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del contributo finanziario comunitario.
- (6) La selezione e l'importo totale massimo del contributo finanziario sono stati decisi con decisione C(2008)602 della Commissione, del 19 febbraio 2008 conformemente al

<sup>1</sup> GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 23.9.2006, pag. 33).



parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1 - OBIETTIVO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO*

- (1) Un contributo finanziario è concesso a  
Regione Lazio - Direzione regionale trasporti  
in appresso "il beneficiario"  
per l'azione intitolata "Progetto preliminare e dettagliato relativo al ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto di Civitavecchia e l'asse prioritario TEN-T n. 1 in località Orte" ("l'azione"), alle condizioni stabilite nella presente decisione e nei relativi allegati.
- (2) Il beneficiario s'impegna a espletare quanto è in suo potere per realizzare, sotto la propria responsabilità, l'azione descritta nell'**Allegato II**.

*Articolo 2 - FINANZIAMENTO DELL'AZIONE*

Al beneficiario è concesso un contributo finanziario comunitario massimo di 1 000 000 (in lettere: un milione) EUR.

*Articolo 3 - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE*

Tutti le altre condizioni applicabili alla presente decisione sono specificate negli allegati sottoindicati. In caso di conflitto tra le disposizioni di questi documenti è stabilito il seguente elenco in ordine discendente di precedenza.

Allegato I Condizioni particolari

Allegato II Descrizione dell'azione

Allegato III Condizioni generali



*Articolo 4 - DESTINATARIO*

Destinataria della presente decisione è

Regione Lazio - Direzione regionale trasporti

ENTE TERRITORIALE

Viale del Tintoretto 432

Italia - 00142 Roma

e



Repubblica Italiana

Fatto a Bruxelles, il 1.12.2008

*Per la Commissione*

*Antonio TAJANI*

*Vicepresidente*





## ALLEGATO I: CONDIZIONI SPECIALI

### **Articolo I.1: Finanziamento dell'azione**

1. La stima di bilancio per l'azione (**articolo II.3.3**) indica una ripartizione dettagliata dei costi rimborsabili nell'ambito del finanziamento comunitario in base alle disposizioni dell'**articolo III.3.7**, nonché dell'insieme delle entrate (cfr. **articolo II.3.2**) che consentiranno il pareggio di bilancio rispetto ai costi dell'azione.
2. I costi totali ammissibili dell'azione cui è concesso il finanziamento comunitario (cfr. **articolo II.3.1**) sono indicati nel bilancio indicativo di cui all'**articolo II.3.3**.  
  
I costi indiretti possono dar luogo ad un finanziamento forfettario pari al 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili, alle condizioni definite all'**articolo III.3.7**, paragrafo 4.
3. La Commissione assume a proprio carico un importo massimo, come previsto all'articolo 2 della presente decisione, pari al 50% (studi) dell'importo totale stimato dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2.
4. L'importo definitivo del contributo finanziario viene determinato a norma dell'**articolo III.3.8**.
5. Il contributo finanziario comunitario non copre l'integralità dei costi dell'azione. Le fonti esterne di finanziamento e i relativi importi, diversi da quelli comunitari, sono indicati nel bilancio di previsione di cui agli **articoli II.3.2 e II.3.3**.

### **Articolo I.2: Pagamenti**


#### **I.2.1 Prefinanziamento**

Entro 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione notificata, viene versato al beneficiario un pagamento di prefinanziamento pari al 50% dell'importo specificato all'**articolo 2 della presente decisione**.

#### **GARANZIE FINANZIARIE:**

1. Qualora esista in base al diritto in vigore il rischio di fallimento del beneficiario, quest'ultimo deve fornire una garanzia alla Commissione prima che essa proceda al (primo) versamento di prefinanziamento in modo da limitare i rischi finanziari connessi al versamento dei prefinanziamenti, conformemente all'**articolo III.3.2**. Il prefinanziamento è versato al beneficiario entro 45 giorni di calendario dal ricevimento di una garanzia finanziaria d'importo pari all'importo del prefinanziamento concesso.
2. Tale garanzia può essere sostituita da una fideiussione in solido prestata dallo Stato membro interessato di cui all'**articolo 4 della presente decisione** o (in caso di beneficiari) da una garanzia in solido dei beneficiari.



- 
3. Tale garanzia è denominata in euro. Essa ha lo scopo di rendere il beneficiario, lo Stato membro interessato di cui all'**articolo 4 della presente decisione** o gli altri beneficiari garanti in solido irrevocabilmente o garanti in primo grado degli obblighi del beneficiario.

### **1.2.2 Pagamenti intermedi**

Non applicabile

### **1.2.3 Pagamento del saldo**

1. La richiesta di pagamento del saldo va corredata della relazione di esecuzione tecnica finale e dal rendiconto finanziario finale di cui all'**articolo I.3.4** e all'**articolo III.3.5**.
2. Il pagamento costituente il saldo del contributo finanziario, determinato a norma dell'articolo III.3.8, viene versato al beneficiario entro i 45 giorni di calendario successivi alla data alla quale la Commissione ha approvato la relazione di esecuzione tecnica che correda la richiesta di pagamento del saldo (cfr. **articolo I.3.1**, paragrafi 2 e 3). Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione in base alla procedura di cui all'**articolo III.3.6**.


## **Articolo I.3: Relazioni**


### **I.3.1 Disposizioni generali**

1. I modelli obbligatori relativi alla presentazione di relazioni, rendiconti finanziari e altri documenti di cui al presente articolo saranno comunicati al beneficiario almeno 6 mesi prima della data di presentazione del relativo documento.
2. Le relazioni di esecuzione tecnica, i rendiconti finanziari e gli altri documenti di cui al presente articolo vanno presentati in una delle tre lingue di lavoro, in due copie identiche su carta, nonché in formato elettronico.
3. Salvo disposizioni contrarie, la Commissione dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della relazione per approvarla o respingerla. Il beneficiario dispone di 60 giorni di calendario per trasmettere ulteriori informazioni o una nuova relazione.
4. Se entro 60 giorni di calendario non si riceve alcuna risposta dalla Commissione, inizia il termine di pagamento.

### **I.3.2 Relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione**

1. Il beneficiario presenta la relazione sullo stato di avanzamento entro il 31 marzo di ogni anno di calendario.
2. La relazione deve includere/trattare le questioni seguenti:
  - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, le modalità di trasporto e il progetto di interesse comune a cui si riferisce;



- 
- (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile per l'attuazione dell'azione o della preparazione della relazione;
  - (c) la convalida dello Stato membro interessato (se il beneficiario non è uno Stato membro);
  - (d) le informazioni sui progressi dell'azione;
  - (e) le informazioni finanziarie sulle spese passate, nonché stime riviste dei costi per i prossimi periodi di riferimento e l'azione nel suo insieme;
  - (f) se sono state applicate procedure di gara d'appalto pubblica ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento; se tali procedure non sono state applicate, vanno presentate spiegazioni e documenti giustificativi;
  - (g) le altre fonti di finanziamento UE (FESR, FC, FPR, ecc.) che sono state utilizzate per il progetto globale di interesse comune (ad es. fasi precedenti o successive non coperte dalla presente decisione che concede il contributo finanziario);
  - (h) le informazioni ambientali;
  - (i) le informazioni sulla pubblicità dell'azione.

### **I.3.3 Rendiconto finanziario intermedio**

Non applicabile

### **I.3.4 Relazione di attività e rendiconto finanziario finali**

1. Il beneficiario presenta la relazione finale entro 12 mesi dalla data di completamento dell'azione di cui all'**articolo II.2.1.**
2. La relazione finale deve includere/trattare i seguenti elementi informativi:
  - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, le modalità di trasporto e il progetto di interesse comune a cui si riferisce;
  - (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile del monitoraggio e/o dell'attuazione dell'azione o della preparazione della relazione finale;
  - (c) gli obiettivi dell'azione;
  - (d) la descrizione generale dell'azione;
  - (e) le informazioni tecniche su come è stata attuata l'azione;
  - (f) le informazioni finanziarie;
  - (g) le procedure di gara d'appalto pubblica sono applicabili ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento? in caso affermativo, tali procedure sono

state applicate? Se tali procedure non sono state applicate, vanno presentate spiegazioni e documenti giustificativi;

- (h) le altre fonti di finanziamento UE (FESR, FC, FPR, ecc.) che sono state utilizzate per il progetto globale (ad es. fasi precedenti o successive non coperte dalla presente decisione che concede il contributo finanziario);
- (i) le informazioni ambientali;
- (j) le informazioni sulla pubblicità dell'azione;
- (k) l'approvazione della relazione da parte dello Stato membro interessato (se indicato nell'**articolo 4** della presente decisione che concede il contributo finanziario);
- (l) la certificazione della veridicità e della conformità dei costi sostenuti in linea con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007.

## **Articolo I.4: Clausole facoltative**

### **I.4.1 Prescrizioni ambientali**

La Commissione si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'**articolo III.4** nel caso in cui il beneficiario non trasmetta alla Commissione la documentazione completa prescritta dalla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici o dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna o dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque oppure da qualsiasi altra normativa ambientale pertinente elencata nel modulo della domanda (parte: conformità alla politica ambientale comunitaria).

**ALLEGATO II: DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BILANCIO  
DI PREVISIONE**

**Articolo II.1: Contributo finanziario concesso**

**II.1.1 Forma del contributo finanziario concesso**

Sovvenzione per studi

**II.1.2 Progetto di interesse comune**

Non applicabile

**Articolo II.2: Informazioni tecniche**

**II.2.1 Periodo di attuazione dell'azione**


1. Data d'inizio dell'azione: 20.9.2008.
2. Data di completamento dell'azione: 20.9.2010.

**II.2.2 Luogo di esecuzione dell'azione**

1. Stato membro: Italia
2. Regioni (secondo la nomenclatura NUTS 2): Regione Lazio
3. Coordinate geografiche

	<b>Long (X)*</b>	<b>Lat (Y)*</b>
<b>Punto di inizio</b>	11 47,902	42 05,309
<b>Punto 1 intermedio</b>	12 09,432	42 14,677
<b>Punto finale</b>	12 24,544	42 26,254

\* La longitudine e la latitudine devono essere indicate con sette cifre (segno + o - seguito da tre cifre e da quattro decimali).





## II.2.3 Attività e tappe dell'azione

### 1. Obiettivi principali dell'azione

Obiettivo del presente studio è il miglioramento del collegamento ferroviario esistente tra il porto di Civitavecchia, porto marittimo di categoria A, ubicato a 70 Km a nord di Roma, e l'asse prioritario TEN-T n.1 "Asse ferroviario Berlino-Palermo" a Orte, dove è in costruzione un nuovo grande centro logistico. L'azione permetterà di ottenere un miglior collegamento del polo di Civitavecchia delle "Autostrade del mare" verso l'interno.

Lo studio deve essere realizzato dalla Regione Lazio – Assessorato alla Mobilità, in un partenariato pubblico-privato con due promotori di progetto:

- Autorità portuale di Civitavecchia
- Centro logistico di Orte


L'importanza del porto di Civitavecchia è in continua crescita, sia per il traffico di passeggeri che per quello di merci: la sua posizione strategica al centro del Tirreno contiene un ulteriore potenziale di crescita, indicato dai risultati del Progetto Interreg REMOMED. Un sistema di rete ferroviaria efficiente ed affidabile, un hinterland dotato di infrastrutture, una serie di centri logistici ben collegati, sono tutte necessità strategiche necessarie per raggiungere tale "crescita" potenziale. Una carenza in uno o più degli aspetti summenzionati potrebbe creare una strozzatura invece dei vantaggi attesi.

Orte è poi un importante nodo ferroviario collegato alla linea che arriva al porto di Falconara sul mare Adriatico ed è anche un nodo autostradale. Inoltre, con la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Milano Napoli pienamente operativa, l'Asse 1 prioritario diventerà la principale spina dorsale per il trasporto di merci in Italia e nel Sud dell'Europa, mentre il miglioramento dei collegamenti con i porti assume un'importanza strategica ai fini dello sviluppo delle autostrade del mare.

Il nuovo centro logistico di Orte (in costruzione) assicurerà la capacità intermodale dell'hinterland, nonché lo scambio con l'autostrada A1 Milano Napoli e la strada statale E45.

### 2. Attività

Numero dell'attività	Denominazione dell'attività	Data d'avvio indicativa	Data indicativa della conclusione	Numero della tappa
1	Gestione del progetto preliminare	20.9.2008	6.10.2009	1, 2, 3
2	Progetto preliminare	5.2.2009	5.8.2009	2, 3
3	Gestione del progetto dettagliato	6.8.2009	20.9.2010	4, 5, 6
4	Progetto dettagliato	16.1.2010	16.7.2010	5, 6



3.

### Descrizione dell'attività

- Attività 1 - Gestione del progetto preliminare

L'attività n. 1 consiste in diverse attività subordinate ai fini della gestione della fase del progetto preliminare:

- Preparazione del capitolato per il progetto preliminare
- Pubblicazione del bando di gara
- Selezione del consulente

Anzitutto viene nominato un comitato tecnico incaricato di vigilare su tutte le attività e sostenere le attività del responsabile di progetto. Inoltre il Comitato tecnico prepara la relazione alla DG TREN, vigila sulla pubblicità che appare sul sito internet ufficiale della Regione Lazio (Assessorato alla mobilità) e organizza una conferenza al termine della fase del progetto preliminare per divulgare i risultati.

In questa attività viene preparato un capitolato in conformità al codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), adottando la procedura di una gara internazionale. Il capitolato permetterà il lancio del bando di gara e la durata di pubblicazione è conforme a quanto prevede il Codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in attuazione della normativa dell'Unione europea. Una volta chiuso il bando di gara un comitato procede alla valutazione e selezione del consulente in conformità al capitolato. Il comitato viene nominato dalla Regione Lazio in conformità con il codice italiano dei contratti pubblici. Il comitato è composto di docenti universitari e tecnici di alto livello (con collaborazione part-time). Prima di avviare il progetto preliminare il contratto viene formalizzato, sulla base della procedura prevista dal capitolato.

- Attività 2 - Progetto preliminare

La fase del progetto preliminare è la fase più importante del progetto. In genere il progetto preliminare illustra le opere proposte sufficientemente nei dettagli per procedere al progetto dettagliato. Il consulente selezionato presenta un progetto preliminare globale che copre tutte le discipline interessate. La fase del progetto preliminare deve includere come minimo: disegni, relazioni, rilievi topografici, archeologici, geotecnici, idrologici, ecc., nonché una stima dei costi di costruzione sulla base del progetto preliminare. Il consulente selezionato visita il cliente per discutere i documenti e i disegni del progetto preliminare nel corso di riunioni di revisione del progetto programmate periodicamente. Questa fase di attività si conclude con la convalida del progetto preliminare secondo il codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

- Attività 3 - Gestione del progetto dettagliato

Sulla base dei risultati della fase del progetto preliminare, il Progetto continua con la fase del progetto dettagliato. Il comitato tecnico svolge gli stessi compiti previsti dall'attività n. 1, inclusa l'attività di comunicazione e pubblicità e la preparazione di una conferenza al termine del progetto per divulgare tutti i risultati ottenuti.




Come nel caso dell'attività n. 1, anche in questa fase viene preparato un capitolato in conformità al codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), adottando la procedura di una gara internazionale. Il capitolato permette il lancio del bando di gara e la durata di pubblicazione è conforme a quanto prevede il codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in attuazione della normativa dell'Unione europea. Una volta chiuso il bando di gara un comitato procede alla valutazione e selezione del consulente secondo il capitolato. Il comitato, nominato dalla Regione Lazio in conformità con il codice italiano dei contratti pubblici, è composto di docenti universitari e tecnici di alto livello (con collaborazione part-time). Prima di avviare il progetto preliminare il contratto viene formalizzato, sulla base della procedura prevista dal capitolato.

- Attività 4 - Progetto dettagliato

Il consulente selezionato prepara l'insieme dei disegni del progetto dettagliato per la costruzione. Tale insieme deve includere come minimo: disegni, relazioni, rilievi topografici, archeologici, geotecnici, idrologici, ecc., nonché un progetto dettagliato in scala, come specificato nel codice italiano dei contratti pubblici. Il consulente selezionato visita il cliente per discutere i documenti e i disegni del progetto dettagliato nel corso di riunioni di revisione del progetto periodicamente programmate. Il consulente selezionato deve preparare i lavori di costruzione da eseguire, le specifiche, il calcolo delle quantità, i calendari, ecc. Inoltre il consulente prepara una offerta per valutare le offerte della gara di costruzione. Questa attività si conclude con la convalida del progetto dettagliato secondo il codice italiano dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

#### 4. Tappe

Numero della tappa [Come indicato al paragrafo 2]	Denominazione della tappa	Data indicativa prevista	Mezzi di verifica
1	Firma del contratto con il consulente selezionato per il progetto preliminare	4.2.2009	Contratto firmato
2	Presentazione del progetto preliminare	5.8.2009	Presentazione del progetto preliminare
3	Convalida del progetto preliminare e scelta dell'opzione	6.10.2009	Progetto preliminare convalidato
4	Firma del contratto con il consulente selezionato per il progetto dettagliato	15.1.2010	Contratto firmato
5	Presentazione del progetto dettagliato	16.7.2010	Presentazione del progetto dettagliato
6	Convalida del progetto dettagliato	18.8.2010	Progetto dettagliato convalidato



5. Tappe e mezzi di verifica delle tappe:

- Tappa 1 - Firma del contratto con il consulente selezionato per il progetto preliminare

Questa tappa costituisce il punto finale di tutta la procedura per la scelta del consulente, per procedere alla fase del progetto preliminare. Quando il contratto è formalizzato, viene inviata una relazione alla Commissione, preparata dal comitato tecnico.

- Tappa 2 – Presentazione del progetto preliminare

Questa tappa si svolge alla fine della fase del progetto preliminare, dopo la presentazione del progetto preliminare da parte del consulente selezionato. Come indicato nella attività n. 1, il comitato tecnico invia una relazione alla Commissione.

- Tappa 3 - Convalida del progetto preliminare e scelta dell'opzione

Come prescrive il Codice italiano dei contratti pubblici il progetto preliminare deve essere convalidato, prima del rilascio dell'approvazione e di procedere alla fase successiva (progetto dettagliato). La convalida deve essere effettuata da una società certificata, che prepara una relazione e rilascia un certificato. Il comitato tecnico invia copia della relazione e del certificato alla Commissione.

- Tappa 4 - Firma del contratto con il consulente selezionato per il progetto dettagliato.

Questa tappa costituisce il punto finale di tutta la procedura per la scelta del consulente per poter procedere alla fase del progetto dettagliato. Quando il contratto è formalizzato, viene inviata una alla Commissione una relazione preparata dal comitato tecnico.

- Tappa 5 – Presentazione del progetto dettagliato

Questa tappa si svolge alla fine della fase del progetto dettagliato, dopo la presentazione del progetto dettagliato da parte del consulente selezionato. Come indicato nella attività n. 4, il comitato tecnico invia una relazione alla Commissione.


- Tappa 6 – Convalida del progetto dettagliato

Come prevede il codice italiano dei contratti pubblici, prima del rilascio dell'approvazione il progetto dettagliato deve essere convalidato. La convalida deve essere effettuata da una società certificata, che prepara una relazione e rilascia un certificato. Il comitato tecnico invia copia della relazione e del certificato alla Commissione.

#### **II.2.4 Piano d'azione strategico ("PAS")**

1. Entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione che concede il contributo finanziario il beneficiario presenta alla Commissione un piano d'azione strategico che costituisce la base della verifica e del controllo dei progressi per tutto il periodo





di attuazione dell'azione. Il piano deve includere un'analisi e informazioni almeno sui punti seguenti:

- (a) obiettivi intermedi e finali basati sui tempi, sul costo e sui criteri tecnici. Gli obiettivi importanti vanno classificati e contrassegnati come tappe;
  - (b) descrizione delle procedure di controllo, dei processi, incluse tutte le misure ambientali con una chiara indicazione delle linee d'autorità e i meccanismi interni ed esterni di comunicazione;
  - (c) individuazione dei rischi, analisi dei rischi, piano di gestione dei rischi e piano di garanzia della qualità;
  - (d) tappe, in modo da identificare i progressi (e le deviazioni) rispetto all'attuazione programmata dell'azione;
  - (e) possibili fonti di problemi futuri;
  - (f) un calendario basato su una gestione appropriata del progetto che indichi chiaramente il percorso critico derivante dal metodo di gestione del progetto utilizzato per la pianificazione e l'esecuzione dell'azione, che includa tutte le attività o i pacchetti di lavoro e indichi le tappe, inclusi l'avvio e gli eventi finali. Esso deve indicare la base di calcolo della durata complessiva prevista e costituire la base per futuri cambiamenti del piano. Per azioni meno complesse possono essere utilizzate tabelle GANTT;
  - (g) tassi di performance chiave, in particolare per le attività critiche e le risorse corrispondenti stanziare per il raggiungimento dei tassi e delle date prefissati;
  - (h) gli standard nazionali o professionali di gestione dell'azione su cui si basa il piano;
  - (i) informazioni su tutte le comunicazioni e pubblicità programmate per l'azione, in linea con le disposizioni dell'**articolo II.2.3** e dell'**articolo II.2.5**, paragrafo 2;
  - (j) designazione dei rappresentanti autorizzati di cui all'**articolo III.1.2**.
2. Il piano deve essere corredato di una descrizione dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri interessati al monitoraggio e al controllo dell'esecuzione dell'azione, come indicato al primo paragrafo dell'**articolo II.2.5**. Esso deve includere tutti i piani di audit, nonché una valutazione dopo il completamento dell'azione.
  3. Entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del piano la Commissione può esprimere osservazioni, che possono includere una richiesta di ulteriori informazioni da allegare al piano. L'assenza di osservazioni entro questo termine indica l'accettazione del piano. Se del caso, il beneficiario presenta il piano modificato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.



## II.2.5 Responsabilità degli Stati membri

1. Lo Stato membro, sia in qualità di beneficiario che di Stato membro che approva l'azione e indicato all'**articolo 4 della presente decisione**, informa la Commissione delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 680/2007 e, in particolare, fornisce una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
2. Gli Stati membri interessati curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione delle azioni a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 680/2007.




## Articolo II.3: Bilancio di previsione

### II.3.1 Costo totale ammissibile previsto dell'azione

Il costo totale ammissibile previsto per l'azione è pari a 2 000 000 (in lettere: due milioni) EUR

### II.3.2 Fonti previste per il cofinanziamento dell'azione

FONTI DI FINANZIAMENTO RISPETTO AL COSTO TOTALE AMMISSIBILE	
1. Bilancio(bilanci) dello Stato	0
2. Bilancio regionale/locale	600 000
3. Promotore dell'azione (pubblico o privato)	400 000
4. Prestito BEI	0
5. Altri prestiti	0
6. Finanziamento TEN	1 000 000
7. Altre fonti	0
<b>Totale</b>	<b>2 000 000</b>



**II.3.3 Ripartizione indicativa dei costi ammissibili previsti dell'azione per attività:**

Attività	2007	2008	2009	2010	>2010	TOTALE
<b>COSTI DIRETTI</b>						
1.1 Attività - Gestione di progetto preliminare	0	18 159	55 000	0	0	73 159
1.2 Attività - Progetto preliminare	0	0	796 000	0	0	796 000
1.3 Attività - Gestione di progetto dettagliato	0	0	24 000	42 000	0	66 000
1.4 Attività - Progetto dettagliato	0	0	0	934 000	0	934 000
<b>COSTI DIRETTI TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>18 159</b>	<b>875 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>1 869 159</b>
<b>2. COSTI INDIRETTI</b> Contributo su base forfettaria: Sì Percentuale: 7%	0	1 271	61 250	68 320	0	130 841
<b>COSTI TOTALI AMMISSIBILI</b>	<b>0</b>	<b>19 430</b>	<b>936 250</b>	<b>1 044 320</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>



## **ALLEGATO III: CONDIZIONI GENERALI**

La concessione di un contributo finanziario da parte della Commissione europea è disciplinata dalle presenti condizioni generali. Le condizioni generali impegnano il beneficiario del contributo finanziario, nonché la Commissione europea.

### **Articolo III.1: Informazioni di carattere amministrativo**

#### **III.1.1 Contatti e comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione indirizzata alla Commissione e riguardante la presente decisione deve essere trasmessa per iscritto, indicando il numero della decisione al seguente indirizzo:

– Commissione europea

TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel.: +32/2/29-91111

Fax: +32/2/29-73727

E-Mail: [tent-agency@ec.europa.eu](mailto:tent-agency@ec.europa.eu)

2. La posta ordinaria si considera ricevuta dalla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dalla Agenzia esecutiva TEN-T.
3. Se il beneficiario usa la posta raccomandata, un servizio di corriere o la consegna personalmente, la comunicazione deve essere indirizzata al servizio di posta centrale della Commissione europea:

– Commissione europea

TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

Belgio

La posta consegnata sarà considerata ricevuta alla data indicata sulla prova di consegna.

4. Le comunicazioni inviate per fax saranno considerate ricevute alla data della prova di trasmissione al numero di fax indicato al paragrafo 1.

I documenti possono essere trasmessi via fax per rispettare le scadenze. I documenti trasmessi per fax devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per fax. In caso di discrepanza tra le due versioni, la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere sarà considerata valida, con la possibile conseguenza che la scadenza non sia stata rispettata.

5. Per la posta elettronica il messaggio si considera ricevuto alla data in cui effettivamente lo si riceve. Tuttavia se il beneficiario riceve una risposta che lo invita a spedire a un altro indirizzo il messaggio elettronico, questo non sarà considerato ricevuto finché non arriverà a questo nuovo indirizzo.

I documenti possono essere presentati per posta elettronica per rispettare le scadenze. A tal fine i documenti che devono essere firmati vanno scannerizzati. I documenti inviati per posta elettronica devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per e-mail. In caso di discrepanza tra le due versioni, la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere sarà considerata valida, con la possibile conseguenza che la data di presentazione venga modificata e che la scadenza non sia quindi rispettata.

Tuttavia, se il documento elettronico è firmato da una firma elettronica avanzata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12) ed è corredato da una verifica della firma conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 1999/93/CE, i documenti elettronici inviati per posta elettronica non devono essere spediti anche per posta ordinaria o servizio di corriere.

### **III.1.2 Rappresentanti autorizzati del beneficiario**

1. Spetta al beneficiario designare uno o più rappresentanti autorizzati che agiscono a suo nome.
2. Questi rappresentanti autorizzati devono avere una procura che consenta loro di impegnare il beneficiario per qualsiasi decisione e saranno il punto di contatto principale per i rappresentanti della Commissione all'interno dell'organizzazione del beneficiario.
3. Il beneficiario deve garantire la presenza continua di almeno un rappresentante autorizzato per tutta la durata dell'azione oggetto della presente decisione.



## Articolo III.2: Esecuzione dell'azione

### III.2.1 Proprietà/utilizzo dei risultati

1. Salvo disposizione contraria negli allegati della presente decisione, è conferita al beneficiario la proprietà, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, dei risultati dell'azione, delle relazioni e degli altri documenti ad essa attinenti.
2. Il beneficiario accorda alla Commissione il diritto di servirsi liberamente, come essa ritenga opportuno, dei risultati dell'azione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e nel rispetto dei preesistenti diritti di proprietà industriale e intellettuale.

### III.2.2 Riservatezza

La Commissione e il beneficiario s'impegnano, anche dopo il completamento dell'azione, a mantenere il segreto d'ufficio su ogni documento, informazione e altro materiale direttamente connesso con l'oggetto dell'azione, che sia stato debitamente qualificato come riservato e la cui diffusione possa arrecare un pregiudizio alla Commissione o al beneficiario.

### III.2.3 Informazione e pubblicità

1. Salvo diversa richiesta della Commissione, in ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario o dello Stato membro relativa all'azione, conformemente all'**articolo 4 della presente decisione**, comprese le conferenze e i seminari, occorre specificare che l'azione ha beneficiato del sostegno finanziario comunitario.
2. In ogni comunicazione o pubblicazione del beneficiario o dello Stato membro di cui all'**articolo 4 della presente decisione**, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, occorre specificare che il suo autore è l'unico responsabile e che la Commissione declina ogni responsabilità circa l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute, ad eccezione dei casi in cui la Commissione abbia previamente approvato tale comunicazione o pubblicazione.
3. Il beneficiario autorizza la Commissione a pubblicare, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, Internet compresa, le seguenti informazioni:
  - il nome e l'indirizzo del beneficiario,
  - l'oggetto e lo scopo del contributo finanziario,
  - l'importo concesso e il tasso di finanziamento rispetto al costo totale dell'azione.
4. Su richiesta motivata e debitamente giustificata del beneficiario, e con riserva di esplicita approvazione della Commissione, è possibile derogare a tale pubblicità se la diffusione delle suddette informazioni rischia di arrecare pregiudizio alla sicurezza o agli interessi commerciali del beneficiario.




### III.2.4 Valutazione

1. La Commissione e gli Stati membri, assistiti dai beneficiari, possono procedere a una valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti. Se il beneficiario non è uno Stato membro, presta assistenza nella valutazione. Se il beneficiario è un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, tale valutazione da parte dello Stato membro non è applicabile (cfr. articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007).
2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica delle azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 680/2007 oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti (cfr. articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007).
3. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Commissione e/o alle persone da essa autorizzate, tutti i documenti o le informazioni che permettano di effettuare la valutazione e di concedere loro il diritto di accesso a tutti i siti e luoghi in cui l'azione è stata eseguita e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico.

### III.2.5 Aggiudicazione dei contratti

1. Qualora il beneficiario, per portare a compimento l'azione, debba ricorrere ad appalti che generano costi rientranti in una voce dei costi diretti rimborsabili nel bilancio di previsione, egli deve aggiudicare l'appalto al contraente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, accertandosi che così facendo non si configurino conflitti d'interessi.
2. I contratti possono essere aggiudicati solo alle seguenti condizioni:
  - (a) il ricorso all'aggiudicazione di contratti deve essere giustificato dalla natura dell'azione e dalle esigenze della sua realizzazione;
  - (b) le mansioni e i corrispondenti costi previsti devono essere illustrati in dettaglio negli allegati della decisione che concede il contributo finanziario;
  - (c) il beneficiario s'impegna a prendere i necessari provvedimenti affinché il contraente rinunci a far valere nei confronti della Commissione ogni diritto;
  - (d) il beneficiario si impegna a garantire che le condizioni applicabili a lui stesso riguardanti il conflitto d'interessi, la proprietà/utilizzo dei risultati, la riservatezza, la pubblicità, la valutazione, la sospensione, la cessione, i controlli e gli audit siano applicabili anche al contraente.
3. Il beneficiario deve rispettare le norme sugli appalti pubblici di cui alla legislazione comunitaria.



### III.2.6 Conflitto d'interessi

1. Il beneficiario s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire i rischi di conflitti d'interesse tali da influire sull'imparzialità e obiettività nell'attuazione dell'azione. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.
2. Ogni situazione che crei un conflitto d'interessi o che possa portare a una simile situazione in fase di attuazione dell'azione deve essere immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il beneficiario s'impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione.
3. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal beneficiario siano adeguati e, se necessario, potrà esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine da essa stabilito.

### III.2.7 Modifiche

1. Modifiche della ripartizione indicativa del bilancio

Durante l'esecuzione dell'azione il beneficiario può adeguare i costi delle attività individuali descritte nella ripartizione del bilancio di cui all'**articolo II.3.3**, a condizione che tale adeguamento sia necessario per realizzare gli obiettivi dell'azione e che il trasferimento tra attività non sia superiore al 20% del costo totale ammissibile di cui all'**articolo II.3.1**.


Tuttavia, è necessaria l'approvazione della Commissione se l'adeguamento dei costi tra attività è superiore al 20% dei costi totali ammissibili, anche se la soglia del 20% viene superata a causa dell'effetto cumulativo di diversi adeguamenti minori.


Lo stesso vale:

- nei casi di beneficiari multipli, per i trasferimenti di bilanci tra beneficiari, vale a dire se il trasferimento tra beneficiari supera il 20% dei costi totali ammissibili dell'azione di cui all'**articolo II.3.1**;
- per i trasferimenti tra costi diretti e indiretti, se non è applicabile un tasso forfettario per i costi indiretti.

La Commissione approva o rifiuta la richiesta oppure richiede informazioni supplementari entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se sono richieste informazioni supplementari, il beneficiario dispone di un periodo di 30 giorni di calendario per fornire le informazioni supplementari richieste. In assenza di una risposta della Commissione entro 60 giorni di calendario, la richiesta è considerata accettata. Se la Commissione ha accettato la richiesta, non è necessario modificare la decisione a norma del paragrafo 2.

Per le modifiche della ripartizione dei costi di cui all'**articolo II.3.3**, il beneficiario invia la richiesta alla Commissione al più tardi con la richiesta di pagamento del saldo.





2. Altre modifiche dell'azione

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi modifica delle condizioni del contributo finanziario della Comunità deve essere oggetto di una modifica della decisione.

Il beneficiario trasmette alla Commissione ogni richiesta di modifica della presente decisione che concede il contributo finanziario comunitario mediante una lettera specifica, anche se egli ha già menzionato le modifiche nelle relazioni di cui all'**articolo I.3**. Se il beneficiario non è uno Stato membro, un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, la richiesta di modifica deve essere oggetto di una previa approvazione dello Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**.

Le modifiche non devono mettere in questione la decisione di concedere il contributo finanziario comunitario e non devono risultare in un trattamento non equo dei richiedenti.

Quando è il beneficiario a chiedere una modifica, deve inviarne il testo alla Commissione in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto previsto, e al più tardi, un mese prima della data di conclusione dell'azione, conformemente all'**articolo II.2.1**, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario stesso e accettati dalla Commissione.

## **Articolo III.3: Pagamenti**

### **III.3.1 Richiesta di pagamento e coordinate bancarie**

1. I pagamenti sono effettuati a norma delle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. Il conto bancario su cui è versato il contributo finanziario comunitario è quello indicato nel modulo della domanda e nel modulo di identificazione finanziaria.
3. Ogni beneficiario è responsabile della correttezza dei dati bancari inoltrati alla Commissione. In ogni caso per richiedere qualsiasi modifica alle informazioni indicate nel modulo di identificazione bancaria il beneficiario deve trasmettere alla Commissione un nuovo modulo compilato mediante posta raccomandata.

### **III.3.2 Prefinanziamento**

1. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.
2. Se è richiesta nelle disposizioni dell'**articolo I.2.1**, il beneficiario è tenuto a presentare una garanzia finanziaria concessagli da un istituto bancario o finanziario autorizzato, avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
3. Il garante risponderà al primo richiamo della garanzia, senza chiedere alla Commissione di agire contro l'obbligato principale (il beneficiario).



4. Tale garanzia finanziaria resta in vigore sino al momento in cui i pagamenti definitivi della Commissione equivarranno alla parte corrispondente a tale prefinanziamento rispetto all'importo totale del contributo finanziario. La Commissione s'impegna a restituire la garanzia nei 30 giorni di calendario successivi a tale data.

### III.3.3 Ulteriori pagamenti di prefinanziamento

1. Quando il prefinanziamento è frazionato in più rate, non appena il beneficiario ha esaurito il prefinanziamento precedente sino al tasso stabilito nelle condizioni di cui alla presente decisione, egli può presentare domanda di un nuovo versamento di prefinanziamento. Tale domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
  - il rendiconto dettagliato dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
  - se prevista dalle disposizioni della decisione che concede il contributo finanziario, una garanzia;
  - ogni altro documento eventualmente richiesto a sostegno della domanda di un nuovo versamento di prefinanziamento.
2. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni previste a tale scopo nella decisione che concede il contributo finanziario.

### III.3.4 Pagamenti intermedi

1. Il pagamento intermedio è destinato a rimborsare le spese del beneficiario sulla base di un rendiconto dettagliato dei costi sostenuti, quando l'azione raggiunge un certo grado di realizzazione. Può liquidare interamente o parzialmente l'eventuale prefinanziamento.
2. Alla scadenza prevista nella decisione che concede il contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento intermedio, corredata dai seguenti documenti:
  - (a) una relazione intermedia di esecuzione tecnica;
  - (b) il rendiconto finanziario intermedio dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione.
3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono sostenute da documenti giustificativi adeguati che possono essere oggetto di controllo.



4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
- (a) approvare la relazione intermedia;
  - (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per poter approvare la relazione;
  - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.
5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
6. Se vengono richieste informazioni complementari o una nuova relazione, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni. Tali richieste e la proroga del periodo d'esame vengono notificate al beneficiario mediante un documento ufficiale. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3.
7. La proroga del termine per l'approvazione della relazione può ritardare il pagamento di un periodo di tempo equivalente.
8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

### III.3.5 Pagamento del saldo


1. Il pagamento del saldo, che non può essere rinnovato, interviene dopo la conclusione dell'azione in base alla realizzazione dell'azione. Esso può anche essere oggetto di un ordine di recupero, se i precedenti pagamenti di prefinanziamento superano l'importo del contributo finanziario definitivo determinato conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario.
2. Alla scadenza prevista nella decisione che concede il contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento del saldo, corredata dai seguenti documenti:
- (a) una relazione finale di esecuzione tecnica;
  - (b) un rendiconto finanziario definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione e sostenuto da rendiconti dettagliati delle entrate effettive e delle spese finali per l'esecuzione dell'azione.

3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3.1**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono sostenute da documenti giustificativi adeguati che possono essere oggetto di controllo.
4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
  - (a) approvare la relazione finale sulla realizzazione dell'azione;
  - (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per poter approvare la relazione;
  - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.
5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
6. Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3.
7. Se sono state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.
8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

### **III.3.6 Disposizioni generali sui pagamenti**

1. I pagamenti della Commissione sono effettuati in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi effettivi dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, in mancanza di questo, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nella decisione che concede il contributo finanziario.
2. I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data in cui sono addebitati sul suo conto.
3. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui alla decisione che concede il contributo finanziario, notificando al beneficiario





che la sua richiesta di pagamento non può essere soddisfatta perché non è conforme alle disposizioni della suddetta decisione oppure perché non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati o ancora ai fini di verifiche supplementari, essendovi il sospetto che alcune spese figuranti nel rendiconto finanziario non siano ammissibili.


4. La Commissione può anche sospendere i pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della decisione che concede il contributo finanziario da parte del beneficiario, per esempio in base agli esiti degli audit e dei controlli.
5. La Commissione notifica tale sospensione al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente.
6. La sospensione decorre dalla data di invio della suddetta lettera da parte della Commissione. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di protocollo della richiesta di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi chiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.
7. Alla scadenza del termine previsto nella decisione che concede il contributo finanziario il beneficiario ha diritto a un interesse di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano di un contributo finanziario.
8. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data del pagamento quale definita al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa. Questi interessi non sono considerati entrate dell'azione ai fini della determinazione del contributo finale. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un ritardo nel pagamento.
9. A titolo eccezionale, quando l'interesse calcolato in conformità delle disposizioni del comma sette e otto è inferiore o pari a 200 EUR, esso viene versato al beneficiario solo se la domanda viene presentata entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il pagamento tardivo.
10. La Commissione detraerà gli interessi maturati mediante un prefinanziamento superiore a 50 000 euro dal pagamento del saldo al beneficiario. Gli interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai sensi dell'**articolo III.3.8**.
11. Quando i prefinanziamenti versati superano 750 000 euro per decisione che concede il contributo finanziario alla fine di ciascun esercizio, gli interessi vengono recuperati per ciascun periodo di riferimento. Tenuto conto dei rischi associati al contesto gestionale e alla natura delle azioni finanziate, la Commissione può recuperare gli interessi generati da prefinanziamenti inferiori a 750 000 euro almeno una volta all'anno.



12. Quando gli interessi superano il saldo o l'importo dovuto al beneficiario, come indicato all'**articolo III.3.5** o sono generati dal prefinanziamento di cui all'**articolo III.3.3**, la Commissione li recupera in conformità dell'**articolo III.3.9**.
13. Alla Commissione non sono dovuti gli interessi che fruttano i prefinanziamenti versati agli Stati membri.
14. Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell'importo del contributo finanziario che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di recupero oppure, in mancanza della data di ricevimento del pagamento del saldo, per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione del contributo finanziario finale, motivando le eventuali contestazioni. Trascorso questo termine, le domande non saranno più prese in considerazione. La Commissione s'impegna a rispondere per iscritto, nei due mesi dalla data di ricezione della domanda di informazioni, motivando la sua risposta.
15. Questa procedura non pregiudica il diritto del beneficiario di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione. Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, tali ricorsi devono essere inoltrati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

### **III.3.7 Ammissibilità dei costi**

1. Per essere considerati ammissibili, i costi dell'azione devono rispettare i criteri generali seguenti:
  - (a) essere sostenuti nel corso dell'azione come precisato nella decisione che concede il contributo finanziario, fatta eccezione per i costi relativi alle relazioni finali e ai certificati riguardanti i rendiconti finanziari e i relativi conti;
  - (b) essere in relazione con l'oggetto dell'azione e previsti nel bilancio di previsione dell'azione;
  - (c) essere necessari per l'attuazione dell'azione oggetto del contributo finanziario;
  - (d) essere identificabili e verificabili, in particolare registrati nella contabilità del beneficiario e determinati conformemente ai principi contabili applicabili del paese in cui è stabilito il beneficiario e alle pratiche consuete di contabilizzazione dei costi del beneficiario;
  - (e) essere conformi alle leggi fiscali e sociali applicabili;
  - (f) essere ragionevoli e giustificati nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria e in particolare per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità.
2. Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.




3. I costi diretti rimborsabili dell'azione sono quelli che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1, possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla sua realizzazione e oggetto di imputazione diretta. Sono ammissibili in particolare i seguenti costi diretti, purché soddisfino i criteri definiti al paragrafo precedente:

- (a) i costi del personale addetto all'azione, corrispondenti alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché non eccedano i tassi medi applicati abitualmente dal beneficiario in tal campo;
- (b) i corrispondenti costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui sono connessi al costo delle attività che l'autorità pubblica non eseguirebbe se non fosse intrapresa l'azione in oggetto;
- (c) le spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante all'azione, purché corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per le spese di trasferta e non eccedano i tariffari approvati ogni anno dalla Commissione;
- (d) i costi per l'acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), purché tali beni vengano ammortizzati secondo le norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della medesima natura. La Commissione prenderà in considerazione solo la quota di ammortamento di tali beni corrispondente alla durata dell'azione e al tasso effettivo di utilizzo ai fini dell'azione, salvo se la natura e/o il contesto di utilizzo del bene in oggetto giustificano un diverso computo da parte della Commissione;
- (e) i costi dei beni di consumo e delle forniture, a condizione che siano individuabili e imputabili all'azione;
- (f) costi dovuti ad altri contratti aggiudicati dal beneficiario ai fini dell'attuazione dell'azione;
- (g) i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla decisione che concede il contributo finanziario (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, verifiche contabili, traduzioni, riproduzione ecc.), comprese le eventuali spese per servizi finanziari (in particolare il costo delle garanzie finanziarie).

4. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1, non sono identificabili come costi specifici direttamente connessi all'esecuzione dell'azione e che possono essere oggetto di imputazione diretta, ma che sono stati sostenuti in relazione con i costi diretti ammissibili dell'azione. Tali costi non possono comprendere nessun costo diretto ammissibile.

5. I costi indiretti sostenuti per realizzare l'azione sono ammissibili a concorrenza di un forfait massimo pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili. Se il computo forfettario dei costi indiretti è previsto nella decisione che concede il contributo finanziario, questi ultimi non devono essere giustificati con documenti contabili.



6. I seguenti costi non sono ammissibili:
- (a) il rendimento del capitale;
  - (b) i debiti e gli oneri ad essi relativi;
  - (c) gli accantonamenti per perdite o eventuali debiti futuri;
  - (d) gli interessi passivi;
  - (e) i crediti dubbi;
  - (f) le perdite dovute a operazioni di cambio;
  - (g) l'IVA, tranne nel caso che il beneficiario dimostri di non poterla recuperare (articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 680/2007);
  - (h) i costi dichiarati dal beneficiario relativi ad un'altra azione o ad un altro programma di lavoro che riceve un contributo finanziario comunitario;
  - (i) le spese eccessive o sconsiderate.
7. Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, la Commissione può accettare, se necessario e appropriato, che il cofinanziamento dell'azione sia costituito interamente o parzialmente da contributi in natura. In tal caso il valore dei contributi non deve eccedere:
- (a) i costi effettivamente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito al beneficiario questi contributi a titolo gratuito sostenendo il costo corrispondente;
  - (b) i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di apporto in questione quando non sono sostenute spese.
8. Sono esclusi da questa possibilità i contributi di tipo immobiliare.
9. Nel caso di un cofinanziamento in natura, viene attribuito a tali contributi un valore finanziario e i contributi sono registrati con lo stesso importo nei costi dell'azione come costi non ammissibili e nelle entrate dell'azione come cofinanziamento in natura.
10. I costi indiretti non sono ammissibili nel caso che il contributo finanziario per un'azione sia stato accordato a un beneficiario che, nel periodo in questione, riceve già dalla Commissione una sovvenzione di funzionamento.

### **III.3.8 Determinazione dell'importo finale del contributo finanziario**

1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente a norma dell'**articolo III.6**, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento finale da concedere al beneficiario in base ai documenti indicati all'**articolo III.3.5**.
2. In nessun caso l'importo totale versato dalla Commissione al beneficiario può superare l'importo massimo del contributo finanziario stabilito nella decisione che


concede il contributo finanziario, neanche se il totale dei costi reali ammissibili risulta superiore all'importo totale dei costi ammissibili indicato nella suddetta decisione.

3. Nel caso che i costi reali ammissibili al termine dell'azione risultino inferiori al totale dei costi ammissibili previsti, la partecipazione della Commissione è limitata all'importo calcolato applicando la percentuale specificata nella decisione che concede il contributo finanziario ai costi reali ammissibili approvati dalla Commissione.
4. Il beneficiario accetta che il contributo finanziario sia limitato all'importo necessario per far quadrare le entrate e le spese dell'azione e che in nessun caso essa gli procuri un profitto.
5. Il profitto si definisce come l'eccedenza eventuale dell'insieme delle entrate reali relative all'azione rispetto al complesso dei costi reali dell'azione. Le entrate reali da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data di stabilimento della domanda del pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti diversi dal contributo finanziario della Comunità, alle quali si aggiunge l'importo del contributo finanziario determinato in applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3. Solo i costi reali che rientrano nelle categorie indicate nell'importo previsto saranno presi in considerazione; i costi non ammissibili vengono finanziati, in ogni caso, mediante risorse non comunitarie.
6. Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione, sino alla debita concorrenza, dell'importo del contributo finanziario.
7. Ferma restando la possibilità di annullare il contributo finanziario, e fatta salva la possibilità per la Commissione di applicare le sanzioni indicate, la Commissione può ridurre il contributo finanziario inizialmente previsto in caso di mancata attuazione, attuazione inadeguata, attuazione parziale o tardiva dell'azione, a debita concorrenza dell'effettiva attuazione dell'azione, alle condizioni previste nella decisione che concede il contributo finanziario.
8. Sulla base dell'importo del pagamento finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati nell'ambito della decisione che concede il contributo finanziario, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo, corrispondente all'importo ancora dovuto al beneficiario. Quando l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo del contributo finanziario finale, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

### III.3.9 Recupero

1. Qualora siano stati versati al beneficiario importi non dovuti oppure se il recupero è giustificato in base alle condizioni della decisione che concede il contributo finanziario, il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione tali importi alle condizioni ed entro la scadenza da essa stabilite.
2. Se il beneficiario non effettua il rimborso entro la data stabilita dalla Commissione, all'importo dovuto si applicano interessi al tasso indicato all'articolo III





interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento, esclusa, e la data alla quale la Commissione riceve il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti, inclusa.

3. Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.
4. Se il pagamento non è effettuato entro la data stabilita, la Commissione può recuperare gli importi dovuti sottraendoli agli importi che deve a qualsiasi titolo al beneficiario, informandolo in anticipo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o un mezzo equivalente, oppure attingendo alla garanzia finanziaria. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee, la Commissione può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario.
5. Le spese bancarie generate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
6. Il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
7. Un periodo di 45 giorni di calendario è concesso per il rimborso degli importi che vanno recuperati dalla Commissione. Qualora il beneficiario sia uno Stato membro, il termine è di quattro mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento della lettera notificata dalla Commissione in cui si chiede il rimborso (nota di addebito).

### **III.3.10 Sanzioni pecuniarie**


1. A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi è passibile di sanzioni pecuniarie che possono andare dal 2 al 10% del valore del contributo finanziario della Comunità, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima inadempienza accertata. L'eventuale decisione della Commissione di applicare queste sanzioni pecuniarie è notificata al beneficiario per iscritto.

## **Articolo III.4: Sospensione, riduzione, annullamento e soppressione del contributo finanziario della Comunità**

### **III.4.1 Sospensione**

1. Il beneficiario può sospendere l'esecuzione dell'azione, se questa si rivela impossibile o eccessivamente difficile a causa di circostanze eccezionali.





particolarmente in caso di forza maggiore. Esso ne informa la Commissione senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa dell'esecuzione dell'azione.

2. Se la Commissione non procede a annullare il contributo a norma dell'**articolo III.4.2.2**, il beneficiario riprende la realizzazione dell'iniziativa non appena le condizioni lo consentono, e ne informa la Commissione. La durata dell'azione viene prorogata per la durata equivalente al periodo di sospensione.
3. Con una modifica della decisione che concede il contributo finanziario sarà prorogata la durata dell'azione e saranno effettuate le eventuali modifiche necessarie per adattare l'azione alle nuove condizioni di attuazione.
4. La Commissione può decidere di sospendere o ridurre l'importo del contributo finanziario conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 (cfr. **articolo III.4.2.2**, paragrafo 2).

### **III.4.2 Soppressione del contributo finanziario**

#### **III.4.2.1 Da parte del beneficiario**

1. Nei casi debitamente giustificati il beneficiario può rinunciare al contributo finanziario per intero o in parte in qualsiasi momento, informando la Commissione con almeno 60 giorni di calendario di anticipo e dichiarando i motivi dell'impossibilità di proseguire l'azione oggetto del contributo, senza dover versare alcuna indennità.
2. Se non vengono indicati i motivi o se la Commissione non li accetta, la Commissione può richiedere la restituzione parziale o totale delle somme già versate a norma della decisione che concede il contributo finanziario in base alle relazioni di esecuzione tecnica e dei rendiconti finanziari approvati dalla Commissione, proporzionalmente alla gravità delle mancanze in questione e dopo aver consentito al beneficiario di presentare le proprie osservazioni.

#### **III.4.2.2 Da parte della Commissione**

1. Le condizioni a cui la Commissione può annullare, sospendere o sopprimere il contributo finanziario figurano all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. In particolare, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 dispone che previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione:
  - (a) sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo;


- (b) può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario:
- i) in caso di irregolarità commesse nell'attuazione dell'azione, in relazione alle disposizioni del diritto comunitario; e
  - ii) in caso di inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di un'azione o sulle modalità di attuazione è stata apportata senza l'approvazione della Commissione;
- (c) può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata completata.

3. La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate:

- (a) ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; oppure
- (b) in caso di cumulo di contributi finanziari comunitari per un'azione.

4. Oltre ai motivi sopra indicati, la Commissione può decidere di annullare, sospendere o sopprimere il contributo finanziario in parte o per intero senza dover versare alcuna indennità anche nelle circostanze seguenti:

- (a) se una modifica di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo presso il beneficiario è tale da ripercuotersi in forma sostanziale sulla decisione che concede il contributo finanziario o da rimettere in questione tale decisione;
- (b) se il beneficiario non ottempera ad uno degli obblighi fondamentali che gli incombono a norma delle disposizioni della decisione che concede il contributo finanziario e dei suoi allegati;
- (c) se l'azione è stata sospesa a causa di circostanze eccezionali, in particolare in caso di forza maggiore;
- (d) se il beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o se è in corso un procedimento di tal genere a suo carico;
- (e) se nei confronti del beneficiario è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato riguardante la condotta professionale;
- (f) se il beneficiario è stato colpevole di gravi errori professionali, accertati con ogni mezzo;

- 
- (g) se il beneficiario non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui è stabilito;
  - (h) se il beneficiario è oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità;
  - (i) se il beneficiario, per ottenere il contributo finanziario della Comunità stabilito dalla decisione che concede il contributo finanziario, ha dichiarato il falso o presentato relazioni non corrispondenti alla realtà.

#### **III.4.2.3 Modalità di soppressione del contributo finanziario**

1. La procedura viene avviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente.
2. Nei casi indicati al paragrafo 2, lettere a), b), c) e al paragrafo 4, lettere a), b), d) di cui sopra, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni e per prendere gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la continuità del rispetto degli obblighi impostigli dalla decisione che concede il contributo finanziario. Se la Commissione non conferma l'accettazione delle sue osservazioni mediante accordo scritto entro i 30 giorni di calendario successivi al ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue.
3. Nei casi in cui è stato dato il preavviso, la risoluzione è effettiva alla scadenza del termine stabilito, con decorrenza dalla data in cui il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.
4. In mancanza di preavviso nei casi indicati alle lettere c), e), f), g), h) e i) di cui sopra, la risoluzione è effettiva con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui il beneficiario ha ricevuto notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.

#### **III.4.2.4 Effetti della soppressione**

1. In caso di soppressione, i pagamenti della Commissione sono limitati ai costi ammissibili realmente sostenuti dal beneficiario alla data effettiva della risoluzione, nel rispetto delle disposizioni della decisione che concede il contributo finanziario. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma da attuare dopo la data suddetta.
2. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni, con decorrenza dalla data alla quale si applica la soppressione del contributo notificatagli dalla Commissione, per presentare la richiesta di pagamento finale conformemente alla decisione che concede il contributo finanziario. In assenza di questa domanda entro il termine prescritto, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di risoluzione e recupera ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e da rendiconti finanziari da essa approvati.



3. In via eccezionale, allo scadere del preavviso di cui sopra, se la Commissione pone termine al contributo finanziario perché il beneficiario non ha presentato la relazione di esecuzione tecnica e il rendiconto finanziario finali entro il termine di cui alla decisione che concede il contributo finanziario e non ha ancora ottemperato a quest'obbligo nei due mesi che seguono il sollecito notificatogli per iscritto dalla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o un mezzo equivalente, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di conclusione dell'azione. La Commissione recupererà ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria da essa approvate.

#### **III.4.3 Termini per l'annullamento del contributo finanziario**

Salvo i casi debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, il contributo finanziario della Comunità concesso per un'azione che non è stata avviata nei due anni successivi alla data di inizio prevista all'**articolo II.2.1**, sarà annullato dalla Commissione (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 680/2007). Il contributo è rimborsato alla Commissione entro il termine indicato all'**articolo III.3.10**.

#### **III.4.4 Rimborso del contributo finanziario della Comunità**

Se entro quattro anni dalla data di completamento dell'azione di cui all'**articolo II.2.1**, essa non è stata completata, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo finanziario della Comunità versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 680/2007).


#### **III.4.5 Diritto di esprimere osservazioni**

1. In caso di sospensione, riduzione, annullamento o soppressione della decisione relativa alla concessione del contributo finanziario della Comunità, in particolare a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007, la Commissione chiede al beneficiario di presentare preventivamente le proprie osservazioni.
2. Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro, né un'organizzazione internazionale, la Commissione chiede anche allo Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**, di presentare le sue osservazioni.

### **Articolo III.5: Cessione di diritti e obblighi**

1. Non è consentito cedere i crediti detenuti nei confronti della Commissione.
2. A titolo eccezionale, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la cessione a un terzo della responsabilità di eseguire l'azione e dei pagamenti che ne derivano, previa domanda scritta motivata del beneficiario. La Commissione deve esprimere il suo eventuale accordo per iscritto prima della cessione prevista. In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra o in caso di inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.



- 
3. In nessun caso detto trasferimento può liberare il beneficiario dai suoi obblighi derivanti dalla decisione.
  4. La cessione è valida solo se il terzo adempie a tutti i criteri di ammissibilità applicabili al momento della selezione dell'azione per il ricevimento del contributo finanziario.
  5. I pagamenti non versati al beneficiario ma direttamente agli organi di esecuzione conformemente al modulo di identificazione finanziaria presentato dal beneficiario non sono considerati una cessione.
  6. Qualora i beneficiari siano uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, e designino sotto la loro responsabilità un'impresa pubblica o privata o un ente pubblico o privato per l'esecuzione dell'azione e designino questo stesso ente come titolare del conto bancario per il versamento del contributo finanziario della Comunità, i costi ammissibili dell'impresa pubblica o privata o dell'ente pubblico o privato incaricato dell'esecuzione dell'azione sono assimilati ai costi ammissibili del beneficiario, di cui all'**articolo III.2.7**.

## **Articolo III.6: Controlli e Audit**

### **III.6.1 Accesso al sito**

1. Il beneficiario concede un accesso illimitato al personale della Commissione o a ogni organismo esterno da essa delegato alla sede di esecuzione dell'azione, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e emergenza applicabili.
2. Inoltre, il beneficiario offre la sua piena cooperazione per facilitare il compito di supervisione del personale della Commissione e intraprende ogni sforzo ragionevole per soddisfare le richieste di accesso a documenti, informazioni, lavori e simili.

### **III.6.2 Obblighi del beneficiario**

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007, gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario delle azioni in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi alle azioni. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.
2. Il beneficiario si impegna a fornire alla Commissione, o a ogni altro organismo esterno da questa delegato, tutti i dati particolareggiati richiestigli, anche su supporto elettronico, per accertare la corretta esecuzione dell'azione.
3. Per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data alla quale gli è stato pagato il saldo degli importi dovutigli, il beneficiario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti originali, in particolare quelli contabili e fiscali, oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate dei documenti originali relativi all'azione.
4. Il beneficiario accetta che la Commissione, per il tramite diretto dei suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno abilitato a tal fine, possa procedere

ad un audit sull'utilizzo del contributo finanziario. Verifiche contabili possono avvenire per tutto il periodo di esecuzione dell'azione fino al pagamento del saldo e ancora per un periodo di cinque anni dopo la data di pagamento di quest'ultimo. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

5. Il beneficiario si impegna ad assicurare al personale della Commissione, così come a persone esterne autorizzate dalla Commissione, un adeguato diritto di accesso alla sede nella quale viene realizzata l'azione e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per condurre a buon fine tali verifiche contabili.

### **III.6.3 OLAF**

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 680/2007, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

### **III.6.4 Corte dei conti**

Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario della Comunità possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentante da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti, che ha gli stessi diritti della Commissione in materia di accesso in relazione a controlli e audit.

### **III.6.5 Scambio di informazioni**

Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.

## **Articolo III.7: Protezione dei dati**

1. I dati personali contenuti nella decisione che concede il contributo finanziario sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del seguito della decisione che concede il contributo finanziario da parte della Direzione generale Energia e Trasporti della Commissione europea, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organi responsabili del controllo e della revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di tutelare gli interessi finanziari della Commissione.
2. Il beneficiario può, con domanda scritta, ottenere la comunicazione dei suoi dati personali e correggere ogni dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi domanda



relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla Direzione generale Energia e Trasporti della Commissione europea. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, in qualsiasi momento il beneficiario può inoltrare un ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati.

### Articolo III.8: Composizione dei conflitti – Foro competente

1. A norma dell'articolo 230 del trattato CE, la presente decisione che concede il contributo finanziario è disciplinata dalla normativa comunitaria.
2. Contro le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione della decisione che concede il contributo finanziario il beneficiario può presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché, in appello, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.



02 FEB. 2002

Per copia conforme all'originale

Il Direttore  
Dott.ssa Arcangelo Galuzzo

